



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV**

Il Giudice designato, dott.ssa Daniela Cavaliere ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di ammissione al concordato minore ex art. 74 CCII proposto da Sergio Fusacchia (CF. FSCSRG55H24H501E) nato a Roma il 24.06.1955 ed ivi residente Via Nepal n° 33, con l'Avvocato Isabella Castiglione;

letto il ricorso depositato in data 7.04.2025 per concordato minore ex art. 74 CCII così come integrato in data 18.04.2025 a seguito dei rilievi sollevati con decreto del 14.04.2025;

letta la relazione particolareggiata e relativa integrazione della dott.ssa Ilaria Cerreta e del dott. Gianluca Mori dal Referente dell'O.C.C. di Roma, nominati in data 10.09.2024 quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;

ritenuto che risultano prodotti i documenti prescritti dagli artt. 75 e 76 CCII;

ritenuto che il debitore, ex lavoratore autonomo, non risulta aver mai svolto attività di impresa e, pertanto, nei suoi confronti non si pone il problema del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) nn. 1),2) 3 3) CCII;

ritenuto che il ricorrente non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

che, allo stato attuale della documentazione, sembrano insussistenti atti in frode ai creditori;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti predetti ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito delle operazioni di voto;

vista l'istanza del ricorrente di disporre le misure protettive ex 78 co. 2 lett. d) CCII, ritenuto la funzionalità delle stesse rispetto all'attuazione del piano proposto;

P.Q.M.

visto l'art. 78 CCII, così provvede:

- I. dichiara aperta la procedura di concordato minore a carico di Sergio Fusacchia (CF. FSCSRG55H24H501E) nato a Roma il 24.06.1955 ed ivi residente Via Nepal n° 33;
- II. ordina la comunicazione a cura del gestore della crisi della proposta di concordato minore e del presente decreto a tutti i creditori;
- III. dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia a cura del gestore della crisi;
- IV. assegna ai creditori termine di giorni 30 dalla comunicazione sub II entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter decreto legislativo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- V. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- VI. dispone che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto e relazioni il Tribunale all'esito della scadenza del termine assegnato sub IV.

Roma, 6 maggio 2025

Il Giudice designato

Dott.ssa Daniela Cavaliere